

UNIONE NOVARESE 2000

OGGETTO: D. Lgs. 267/2000 – art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” – esercizio 2016 – Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche che testualmente recita:

1. Gli enti locali, rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i debiti della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione di residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per Legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di bilancio: sulla base di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativi alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 effettuati alla data del 22.06.2016, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2016 confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche delle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi e dell'esistenza/inesistenza dei debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2015 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, considerato l'effettivo andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui attivi e passivi, si rileva che gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2016 sono garantiti;

2. Attuazione dei programmi: sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato l'attuazione dei programmi;

3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: dalle attestazioni dei responsabili dei servizi sembrerebbero non esserci debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art. 193 del Tuel. Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo

PROPONE

L'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: "Bilancio di previsione 2016/2018. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia ex art. 193 D.Lgs. 267/2000" con il seguente dispositivo:

1. EQUILIBRI DI BILANCIO: di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza;
2. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO: di prendere atto ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risulta dall'attestazione dei responsabili dei servizi, della inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

Caltignaga, 22/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Franca Volpi Spagnolini